

Comune di Altavilla Irpina (AV)



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 37 in data 30.10.2018





Preambolo

Il Comune di Altavilla Irpina, nel solco del precedente Statuto comunale già pubblicato sul B.U.R.C. Il supplemento al numero 42 del 14/10/1991, richiamandosi ai valori di autonomia e pluralismo istituzionale affermati dalla Costituzione, ai principi stabiliti dalla Carta europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15.10.1985 e ratificata dal Parlamento italiano il 30.12.1989, nonché ai principi e alle disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali contenuti nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., adotta il presente Statuto, aggiornato alle nuove normative e innovativo sotto diversi aspetti, espressione della tradizione storica, civile, culturale e democratica, strumento di valorizzazione dell'autonomia originaria della comunità altavillese.



INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

ARTICOLO 1 - IL COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ.

ARTICOLO 3 - CITTADINI STRANIERI SOGGIORNANTI E CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA.

ARTICOLO 4 - CITTADINANZA ONORARIA, CIVICHE ONORIFICENZE.

TITOLO II – TRASPARENZA, ACCESSO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

ARTICOLO 5 - TRASPARENZA, DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

ARTICOLO 6 - DIRITTO D'ACCESSO.

ARTICOLO 7 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.

ARTICOLO 8 - DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, TITOLARI DEI DIRITTI.

ARTICOLO 9 -LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

ARTICOLO 10 - CONSULTE COMUNALI.

ARTICOLO 11 - REFERENDUM CONSULTIVI.

ARTICOLO 12 - ISTANZE E PETIZIONI.

ARTICOLO 13 - DIRITTI DI INIZIATIVA POPOLARE.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO COMUNALE APERTO

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I- Organi di governo.

ARTICOLO 15- ORGANI DI GOVERNO.

Capo II - Il Consiglio Comunale

ARTICOLO 16- CONSIGLIO COMUNALE.

ARTICOLO 17- REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ARTICOLO 18 - GRUPPI CONSILIARI, CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

ARTICOLO 19 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ARTICOLO 20 - PRIMA SEDUTA.

ARTICOLO 21- COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ARTICOLO 22- APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO.

ARTICOLO 23 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

ARTICOLO 24- COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI, TEMPORANEE E DI INCHIESTA.

ARTICOLO 25–DOVERI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 26 – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

STATUTO



CAPO III - Il Sindaco

ARTICOLO 27 - IL SINDACO – FUNZIONI.

ARTICOLO 28 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE CAPO
DELL'AMMINISTRZIONE.

ARTICOLO 29–ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ARTICOLO 30 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO.

Capo IV - La Giunta Comunale

ARTICOLO 31– LA GIUNTA – COMPOSIZIONE.

ARTICOLO 32 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.

ARTICOLO 33 - PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI.

ARTICOLO 34 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

ARTICOLO 35 - IL VICE SINDACO.

Capo V - Norme Comuni

ARTICOLO 36 - DELEGHE E INCARICHI.

ARTICOLO 37 - MOZIONE DI SFIDUCIA.

ARTICOLO 38 - DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI
DI ASTENSIONE. .

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - Ordinamento degli uffici e del personale

ARTICOLO 39 - CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE.

ARTICOLO 40 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ENTE.

ARTICOLO 41 - INCARICHI DIRIGENZIALI ED INDIRIZZI DI GESTIONE.

ARTICOLO 42 - INCARICHI ESTERNI.

ARTICOLO 43 - ORGANIZZAZIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL PERSONALE.

ARTICOLO 44 - IL SEGRETARIO COMUNALE.

ARTICOLO 45 - GESTIONE AMMINISTRATIVA.

ARTICOLO 46 - AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E LICENZE DI COMPETENZA DEI
RESPONSABILI DI SERVIZIO.

ARTICOLO 47 - LE DETERMINAZIONI E I DECRETI.

ARTICOLO 48 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ARTICOLO 49 - UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA.

ARTICOLO 50 - MESSI NOTIFICATORI.



Capo II - Ordinamento dei servizi

ARTICOLO 51- I SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

ARTICOLO 52- FORME DI GESTIONE.

ARTICOLO 53 - GESTIONE IN ECONOMIA.

ARTICOLO 54 - AZIENDE SPECIALI.

ARTICOLO 55 - ISTITUZIONI.

ARTICOLO 56 - SOCIETÀ.

ARTICOLO 57 - TARIFFE DEI SERVIZI.

ARTICOLO 58 - GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA.

ARTICOLO 59 - CONVENZIONI - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI.

ARTICOLO 60 - ACCORDI DI PROGRAMMA.

TITOLO V - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I - Il procedimento amministrativo

ARTICOLO 61 - PRINCIPI E FINI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

ARTICOLO 62- STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

Capo II – Pareri, contratti e Deliberazioni

ARTICOLO 63 - PARERI.

ARTICOLO 64 - LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

ARTICOLO 65 - PUBBLICITÀ ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI E DELLE
DETERMINAZIONI.

Capo III - Finanza, Contabilità e Controllo sulla Gestione.

ARTICOLO 66 - AUTONOMIA FINANZIARIA.

ARTICOLO 67 - DEMANIO E PATRIMONIO.

ARTICOLO 68 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

ARTICOLO 69 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

ARTICOLO 70 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.

Capo IV - Controlli

ARTICOLO 71 - I CONTROLLI.

ARTICOLO 72 - IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

ARTICOLO 73 - IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI.

ARTICOLO 74 - MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI –
COMMISSARIAMENTO.



TITOLO VI - ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 75 - AUTONOMIA NORMATIVA.

ARTICOLO 76 - ORDINANZE.

ARTICOLO 77 - REGOLAMENTI COMUNALI.

ARTICOLO 78 - STATUTO COMUNALE.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 79 - DISPOSIZIONE FINALE.

ALLEGATO A) - Stemma e descrizione (ART.1)

ALLEGATO B)- Gonfalone e descrizione(ART.1)



TITOLO I

AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

ARTICOLO 1 - IL COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA.

1. Il Comune di Altavilla Irpina, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità di donne e di uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelarne i diritti nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà ed uguaglianza, espressi nella Costituzione, e nei principi fondanti dell'Unione Europea.
2. Il Comune ha sede istituzionale nella **grancia** benedettina dei Verginiani (Sec. XVII) in Piazza IV Novembre, 1, ove vengono tenute le adunanze degli organi comunali. In caso di necessità e urgenza o per particolari eventi, le sedute possono essere tenute in sedi diverse come ad esempio il Gran Comital Palazzo appartenuto alla famiglia De Capua oggi ritornato nella proprietà del comune di Altavilla.
3. Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, ha un'estensione di 14,10 kmq e confina con i Comuni di: Tufo, Prata P.U., Montefredane, Grottolella, Pietrastornina, S. Angelo a Scala, Chianche, Arpaise e Petruro Irpino. Comprende il centro urbano e le seguenti contrade: S. Trifone, Pannone di sotto, Pannone di sopra, Belvedere, Ponte dei Santi, Pincera, Toro, Tufara, Pariti, Sassano e Russo.
4. Lo stemma del comune di Altavilla è quello risultante dall'atto consiliare n° 38, adottato nella seduta del 26.X.2016 sulla base delle prescrizioni della Presidenza della Repubblica.
5. Il Comune ha un proprio gonfalone, custodito nell'aula delle adunanze del Consiglio comunale, che è anch'esso conforme alle prescrizioni della Presidenza della Repubblica e di cui fa uso nelle cerimonie ufficiali in conformità alla normativa statale.
6. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi agli allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b) che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.
7. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
8. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
9. Patrono del Comune è San Bernardino da Siena, la cui festività ricorre il 20 maggio.



ARTICOLO 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ.

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione Campania secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di collaborazione e cooperazione con altri Comuni, la Provincia di Avellino nonché altri enti pubblici.
2. Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il Comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della persona e della famiglia.
4. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi; si impegna per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti; promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle statuizioni dalla normativa statale.
5. Il Comune condanna l'omofobia e tutte le forme di discriminazione;
6. Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità e crea i presupposti per realizzarne lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - a) sostenere, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, tutte le iniziative per assicurare il diritto al lavoro e alla casa;
 - b) proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale attuando, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Università italiane e le altre istituzioni culturali, favorendo la piena e completa fruizione del Museo della gente senza Storia;
 - c) incoraggiare attività volte a preservare l'identità locale e promuove studi e ricerche su usi, costumi, tradizioni popolari, fatti e personaggi che fanno riferimento alla comunità locale;
 - d) intraprendere tutte le iniziative necessarie al miglioramento e all'incremento del patrimonio storico, artistico e archeologico e alla valorizzazione della Biblioteca comunale "Padre Angelo Caruso" con il suo patrimonio librario;
 - e) promuovere e valorizzare l'archivio storico comunale e la documentazione in esso contenuta;
 - f) sostenere, nei limiti delle risorse, lo spettacolo in tutte le sue forme ed ogni altra attività tesa ad elevare il livello culturale della comunità, valorizzando le strutture esistenti come il teatro comunale;
 - g) riconoscere il centro storico, il Gran Comital Palazzo (palazzo De Capua) e il paesaggio come espressione della cultura e della identità della comunità locale, promuovendone la tutela e lo sviluppo come momento essenziale per la crescita del paese;
 - h) favorire ogni proficuo rapporto di collaborazione con gli organi ecclesiastici per promuovere ogni opportuna azione per valorizzare e accrescere l'importanza del Santuario dei Santi Pellegrino, Alberico e Berardino da Siena;
 - i) proteggere e valorizza il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale promuovendo un organico assetto del territorio salvaguardando l'identità culturale, architettonica, economica e urbanistica del paese nonché l'integrità fisica e storica del territorio con particolare riguardo al centro storico e pianificando, anche in considerazione dell'elevato rischio sismico, la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, artigianali, commerciali e industriali;



- j) favorire lo sviluppo dell'edilizia cooperativa e residenziale pubblica promuovendo altresì la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria adeguate alle esigenze abitative, agricole, commerciali, industriali, artigianali, culturali e turistiche della propria comunità.
- k) riconoscere l'acqua come bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi;
- l) offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, per motivi umanitari transitano o permangono nel Comune;
- m) assumere iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
- n) garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione;
- o) rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
- p) promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
- q) agevolare e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, delle cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
- r) sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni;
- s) assicurare la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
- t) consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
- u) partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture;
- v) attuare scambi culturali con l'estero, in particolare con le comunità altavillesi ivi residenti ed operare fattivamente per la divulgazione e la promozione all'estero di prodotti tipici locali, artistici, culturali, agricoli, artigianali, industriali e di ogni altra espressione del territorio.

ARTICOLO 3 – CITTADINI STRANIERI SOGGIORNANTI E CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA.

1. Il comune garantisce il rispetto delle minoranze ed orienta la propria attività al superamento di ogni tipo di discriminazione e al riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione culturali e religiose.

ARTICOLO 4 – CITTADINANZA ONORARIA, CIVICHE ONORIFICENZE.

1. Il Comune concede la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della comunità Altavillese. La delibera relativa è presa dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti su proposta di un consigliere o di una o più associazioni presenti sul territorio e sulla base di una motivata richiesta.



2. L'onorificenza “*Ambasciatore di Altavilla Irpina* “ è conferita a persone residenti e non residenti nel Comune di Altavilla Irpina, la cui attività sia fortemente legata al territorio altavillese.
3. L'attribuzione della Cittadinanza onoraria, di Ambasciatore di Altavilla Irpina e di altre civiche onorificenze viene concessa secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento comunale per il conferimento delle civiche benemerenze.



TITOLO II

TRASPARENZA, ACCESSO, INFORMAZIONE, DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

ARTICOLO 5 – TRASPARENZA, DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ DEGLI ATTI.

1. La trasparenza è intesa come accessibilità, nei limiti di legge, alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Il Comune pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione. Al sito, contenute le predette informazioni, tutti hanno diritto di accedere direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione.
- 3 Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
4. Nel sito internet istituzionale è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio on-line per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.

ARTICOLO 6 - DIRITTO D'ACCESSO.

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, salve le eccezioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
2. Il Comune garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dalle leggi ed dai regolamenti vigenti.
3. Il Regolamento assicura ai cittadini ed ai residenti, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina le modalità per il rilascio di copie degli atti.
4. E' garantito altresì, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune, delle Aziende, Enti, Istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.
5. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata, è gratuita e va presentata a norma di regolamento
6. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietino la divulgazione o consentano il differimento di questa.
7. Le modalità dell'accesso e le relative norme organizzative sono stabilite da apposito Regolamento.

ARTICOLO 7 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il Comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali, ordinari e sensibili in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone ed in modo conforme ai principi dettati dalle leggi e dei regolamenti di settore vigenti.



ARTICOLO 8 – DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, TITOLARI DEI DIRITTI.

1. Il Comune di Altavilla Irpina riconosce la complementarietà tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa secondo gli indirizzi dell'Unione Europea. Le decisioni sono prese, a norma di legge, nella maniera più possibile aperta e vicina al cittadino applicando il principio di sussidiarietà. La partecipazione rappresenta un diritto dei cittadini e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera pertanto suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti.

2. Le disposizioni del presente capitolo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Altavilla Irpina:

- a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età;
- b) ai cittadini non residenti ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro;

2. Possono essere previste forme di partecipazione per coloro che non abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età;

3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata. L'apposito regolamento, di cui al successivo art. 9, disciplina le caratteristiche strutturali e di democraticità delle associazioni e dei cittadini che intendono contribuire alle attività comunali nonché i modi e i termini di richiesta di partecipazione.

ARTICOLO 9 – LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune:

- a) sostiene e valorizza le libere forme associative che, ispirandosi a criteri di democraticità e trasparenza, perseguono, senza scopo di lucro, i fini di cui all'art. 2, comma 7.
- b) può affidare, secondo apposito regolamento, con specifici provvedimenti ad associazioni nonché a comitati appositamente costituiti, l'organizzazione di manifestazioni assegnando all'occorrenza le risorse necessarie.
- c) istituisce, il registro delle associazioni.

2. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi e del Forum comunale dei giovani. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e del Forum comunale dei giovani sono stabilite con apposito regolamento.

3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani.



ARTICOLO 10 – CONSULTE COMUNALI.

1. Per favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, garantendo strumenti di collegamento tra la società civile e gli Organi di governo, il Comune promuove l'istituzione di consulte tematiche.
2. Le Consulte, nelle materie di competenza, a richiesta o di propria iniziativa, esprimono pareri non vincolanti su atti comunali e formulano proposte agli Organi comunali per l'adozione di atti;
3. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, norma la composizione di ogni Consulta, le procedure di funzionamento e convocazione e di voto, gli atti e i provvedimenti sui quali esprimere pareri.
4. La Giunta nella fase di predisposizione degli atti di programmazione comunale può convocare specifiche riunioni delle Consulte per la definizione degli obiettivi e dei conseguenti programmi.

ARTICOLO 11 – REFERENDUM CONSULTIVI

1. Il Comune può promuovere, anche su loro richiesta, forme di consultazione dei cittadini volte a conoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico. La consultazione che può avvenire attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, devono garantire in ogni caso la libertà d'espressione dei partecipanti.
2. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
3. La consultazione è obbligatoria in occasione di tutti quei provvedimenti che comportano un notevole impatto territoriale e/o ambientale.
4. **Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.**
5. **L'apposito regolamento disciplina:**
 - a) Le materie che possono essere oggetto di referendum consultivo;
 - b) i soggetti abilitati a richiederlo e il numero minimo di richiedenti;
 - c) tempi, modi di svolgimento dei referendum;
 - d) tempi e modi di proclamazione dei risultati.
6. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione, nei tempi di regolamento, siano tempestivamente esaminate.



ARTICOLO 12 - ISTANZE E PETIZIONI

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze e petizioni scritte al Comune dirette a promuovere interventi o provvedimenti per la tutela di interessi collettivi o a chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa coinvolgenti interessi comuni.
2. Termini e modalità di presentazione sono stabiliti nell'apposito regolamento per l'accesso.
3. La procedura si chiude in ogni caso con un atto espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ARTICOLO 13 - DIRITTI DI INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte che devono essere redatte in articoli o in uno schema di deliberazione e comprendere l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario.
2. Le modalità di presentazione, discussione e termini sono stabiliti nel regolamento comunale di funzionamento del consiglio comunale
3. Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) Tributi, Tariffe, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - b) Piani urbanistici;
 - c) Provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - d) Provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - e) Regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - f) Provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti;
 - g) Qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;
 - h) Espropriazioni per pubblica utilità.
4. Apposito regolamento ne disciplina le procedure.

ARTICOLO 14- CONSIGLIO COMUNALE APERTO

1. Il Consiglio Aperto è il Consiglio comunale aperto alla partecipazione dei cittadini singoli o comunque associati.
2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale né disciplina tempi, modi e competenze.



TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I

Organi di governo

ARTICOLO 15 - ORGANI DI GOVERNO.

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. L'elezione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.

Capo II

Il Consiglio Comunale

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto, è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero, la posizione giuridica dei consiglieri, la durata, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla Legge.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione. In ogni caso non possono ricoprire la carica di consigliere comunale e quindi può essere avviata l'azione di decadenza verso tutti i soggetti o rispettivi congiunti e affini entro il terzo grado, aventi contenziosi verso il comune.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Le dimissioni, la surrogazione, la sospensione, la decadenza, la supplenza dei Consiglieri è disciplinata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ARTICOLO 17 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
2. Il funzionamento del Consiglio opera nel quadro dei seguenti principi: della regolarità della convocazione e della riunione, del rispetto dei diritti dei Consiglieri, in particolare dei diritti relativi alla presentazione ed alla discussione delle proposte, delle interrogazioni, delle mozioni e di ogni altra istanza, del diritto d'informazione dei cittadini e dei consiglieri, della pubblicità delle sedute, tranne nelle ipotesi espressamente stabilite dal regolamento del consiglio in cui si preveda lo svolgimento della seduta senza la presenza del pubblico per motivi di ordine pubblico o connessi alla riservatezza delle persone.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare, le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio e Commissioni Consiliari e le modalità di presentazione e discussione delle proposte.



4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale deve predisporre specifiche norme a tutela e garanzia dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri e dei gruppi della minoranza consiliare, idonee ad assicurare l'esercizio dei poteri loro spettanti di sindacato ispettivo e preordinate a rendere effettiva la presenza di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti.

5. Per gli adempimenti indicati nel presente Statuto che prevedono il rispetto di tempi preordinati, date certe di trasmissione e di ricevimento, quali l'avviso di convocazione del Consiglio comunale, le risposte a interrogazioni e qualsiasi altro atto di comunicazione tra il Comune ed i singoli consiglieri comunali, potrà essere utilizzato lo strumento della posta elettronica certificata (PEC), come normata dalla legge. Al fine di consentire l'utilizzo della PEC per gli adempimenti precedentemente indicati, il Comune provvederà ad assegnare ad ogni singolo consigliere comunale una casella di PEC. Qualora il singolo Consigliere comunale sia già in possesso di una propria casella di posta elettronica certificata, sarà utilizzata quest'ultima.

ARTICOLO 18 - GRUPPI CONSILIARI, CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

1. I Consiglieri, si costituiscono in Gruppi Consiliari. La costituzione, il funzionamento e l'organizzazione dei Gruppi sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, che la presiede e concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio comunale ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
3. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal Regolamento.

ARTICOLO 19 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio dopo la convalida degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede all'elezione di un Presidente: Le modalità, le maggioranze per sua elezione, i suoi poteri, la sua sostituzione e funzioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del C.C..
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio. Egli è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni e nei modi previsti dal regolamento, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri od il Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, si provvede a norma di legge.
3. Il Presidente altresì riunisce il Consiglio in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta risulti necessario.
4. Il Presidente assicura ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati. Le modalità di trasmissione e di archiviazione delle registrazioni sono stabilite con apposito Regolamento.



ARTICOLO 20 - PRIMA SEDUTA.

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e all'elezione del Presidente del Consiglio. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La seduta prosegue poi con il giuramento del Sindaco e la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 21 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva su ogni atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di programmazione, indirizzo e di controllo politico - amministrativo e/o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

ARTICOLO 22 - APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO

- 1 Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dall'insediamento approva il documento contenente le linee programmatiche dell'azione di governo dell'Amministrazione Comunale.
- 2 Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

ARTICOLO 23 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

1. Il Consiglio Comunale istituisce, al suo interno, Commissioni permanenti composte da tre membri da eleggere con criterio proporzionale ed in forma atte a garantire la rappresentanza della minoranza.
2. Il numero, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni Permanenti nonché il criterio di proporzionalità ai sensi del comma 1° del presente articolo sono stabiliti e disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti nelle materie di propria competenza svolgono, nei confronti del Consiglio, attività referenti, istruttorie, redigenti, e di iniziative su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio.
4. Le Commissioni previste da norme di legge sono regolate dalle norme istitutive.
5. Alle minoranze spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, individuate dal regolamento.
6. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà prevedere che se il Presidente è scelto tra i consiglieri di maggioranza, il Vice Presidente deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza e viceversa.
7. Il Sindaco non può far parte delle commissioni.



ARTICOLO 24 - COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI, TEMPORANEE E D'INCHIESTA.

1. Il Consiglio può istituire, Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e d'inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento.
2. Il Consiglio Comunale nomina i componenti delle Commissioni di cui al comma 1 del presente articolo assicurando almeno un terzo dei componenti ai gruppi consiliari di minoranza.
3. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato e si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. I Commissari dissenzienti hanno facoltà di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
6. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli Uffici del Comune, nonché di aziende speciali e di istituzioni dipendenti o sottoposte a vigilanza, di fornire alle Commissioni di inchiesta i dati, i documenti e le informazioni richiesti.

ARTICOLO 25 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. E' dovere civico dei Consiglieri Comunali intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri. Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
2. I Consiglieri Comunali che non hanno partecipato senza giustificati motivi per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio sono dallo stesso dichiarati decaduti dalla carica a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, fermo rimanendo il diritto degli stessi di far valere le eventuali cause giustificative nei termini e con le modalità contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. La procedura per la dichiarazione di decadenza del consigliere si sostanzia nella seguenti fasi:
 - a) Il Presidente del Consiglio contesta al consigliere, con documento scritto, le ragioni che potrebbero portare alla dichiarazione di decadenza invitandolo a presentare le sue ragioni giustificative;
 - b) Trascorsi dieci giorni, entro i dieci giorni successivi, il Presidente convoca il Consiglio Comunale;
 - c) Nella convocata seduta, il consiglio esamina e discute gli addebiti al Consigliere ed le giustificazioni da questo eventualmente prodotti.
 - d) Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Nell' esercizio della sua funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.



ARTICOLO 26 – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità cittadina ed esercita le funzioni senza vincoli di mandato. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di esaminare gli atti amministrativi attinenti agli affari comunali, secondo le procedure del regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge ed alla riservatezza per gli aspetti riguardanti i singoli cittadini.
4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente.
5. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri deve essere data risposta da parte del Sindaco e dagli Assessori delegati entro il termine massimo di trenta giorni; il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione di tali atti di sindacato ispettivo e delle relative risposte.
6. Un quinto dei consiglieri può altresì richiedere ed ottenere la convocazione della seduta del Consiglio nonché l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
7. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio.
8. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, tranne che per le responsabilità previste dalle leggi.



Capo III

Il Sindaco

ARTICOLO 27 - IL SINDACO – FUNZIONI.

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è l'organo che rappresenta il Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili di servizio in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento, nella seduta di insediamento, innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire nell'interesse di tutti i cittadini".
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla sulla spalla destra.
7. Il Sindaco provvede a nominare i componenti della Giunta e revocarli, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8. Il Sindaco può attribuire e revocare ai componenti la Giunta deleghe, nonché specifici incarichi referenti ed istruttori definendo anche opportune forme di coordinamento.

ARTICOLO 28 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori, è l'organo responsabile dell'amministrazione, compie gli atti che la legge, il presente statuto ed i regolamenti gli attribuiscono ed, in particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum;
 - d) coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
 - e) nomina gli assessori comunali tra i quali il Vicesindaco;
 - f) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;



- h) conferisce deleghe agli assessori in particolari settori;
- i) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali;
- j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;
- k) provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative;
- l) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
- m) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi natura non gestionale e comportanti l'esercizio di discrezionalità amministrativa.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la forma di decreti.

3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

4. Compie gli atti conservativi del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

5. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che, uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

6. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla Giunta comunale, il Comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

ART. 29 – ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- A. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- B. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- C. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma



sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.



ARTICOLO 30 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO.

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario comunale ed al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Capo IV

La Giunta Comunale

ARTICOLO 31- LA GIUNTA – COMPOSIZIONE.

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Il Sindaco, nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità due donne e due uomini e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. La nomina ad assessore può investire i cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere; detti requisiti sono autocertificati dall'interessato all'atto della nomina.
4. Il Sindaco può revocare dall'incarico nel corso del mandato amministrativo uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco. La revoca deve essere motivata ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni di uno o più Assessori non comportano la decadenza della Giunta.
6. Non possono far parte della Giunta Comunale contemporaneamente il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado con il Sindaco.

ARTICOLO 32 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e dei responsabili di servizio.
3. Vengono attribuite alla competenza della Giunta:
 - a) l'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio e le relative nomine legali;



- b) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari;
 - c) la concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale e ad eccezione delle prestazioni dovute per legge a scopo assistenziale, le quali sono erogate dagli uffici amministrativi comunali;
 - d) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata.
4. E' altresì di competenza della Giunta l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di variazioni al Bilancio, con l'obbligo disottoporle a ratifica del Consiglio entro 60 giorni, a pena della loro decadenza.

ARTICOLO 33 - PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

ARTICOLO 34 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

1. La Giunta è convocata presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori nonché stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La Giunta esercita in modo collegiale le proprie funzioni.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti, con votazione palese tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ARTICOLO 35 - IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.



Capo V

Norme Comuni

ARTICOLO 36 - DELEGHE E INCARICHI

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge.
3. La delega, che deve avere obbligatoriamente forma scritta, può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
5. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
7. Il Consigliere incaricato ha diritto di ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.
8. Il Consigliere incaricato è invitato alle riunioni della Giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

ARTICOLO 37 - MOZIONE DI SFIDUCIA.

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale su proposte del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata mediante voto per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di cui al comma precedente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata con le modalità di cui ai commi precedenti, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

ARTICOLO 38 - DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE.

1. I componenti degli organi di cui al presente titolo debbono astenersi, pena la nullità dell'atto, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratti di interesse dei loro parenti o affini, sino al quarto grado civile, o del coniuge o quando vengano conferiti incarichi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette pratiche amministrative.



3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
6. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I

Ordinamento degli uffici e del personale

ARTICOLO 39 - CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE.

1. Il Comune programma con cadenza triennale, aggiornato di anno in anno, il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - a. accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - b. riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - c. compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - d. attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica, ai sensi di legge, all'espletamento di concorsi.

ARTICOLO 40 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ENTE.

1. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, la procedura di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego, il
STATUTO



procedimento disciplinare sono disciplinati in uno o più specifici regolamenti in ossequio alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale nella compiuta osservanza tra compiti di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo del Comune, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile riservati ai dirigenti.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale conseguenti all'applicazione delle disposizioni generali.

4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai seguenti criteri:

- a) di funzionalità ed economicità di gestione;
- b) di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- c) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dei cittadini;
- d) valorizzazione e responsabilizzazione del personale;
- e) flessibilità nell'attribuzione delle competenze agli uffici e nella gestione delle risorse umane.

5. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla legge, dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

6. Il Comune attraverso il Regolamento, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politici.

7. La struttura organizzativa comunale, tenuto conto delle dimensioni dell'Ente, nonché delle proprie esigenze funzionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali, si riparte in settori omogenee di attività. I settori possono essere a loro volta articolate aree e servizi. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione è disciplinata da apposito Regolamento.

8. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale e le modalità di revoca dell'incarico.

9. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell'ente.

10. Il Regolamento disciplina anche la copertura di posti vacanti attingendo da graduatorie vigenti in altri enti del comparto "ENTI LOCALI".

ARTICOLO 41 - INCARICHI DIRIGENZIALI ED INDIRIZZI DI GESTIONE.

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.

2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.



3. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi dirigenziali sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
6. Ai sensi dell'art. 107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ai dirigenti spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.
7. In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopracitato art. 107, 3° comma, lettere f), g), e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d'urgenza, gli espropri e analoghi. Nell'ambito della delega loro conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. _____ del presente Statuto, è altresì compito dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione. In materia di contenzioso tributario la motivata determinazione è sostituita dall'atto motivato di costituzione in giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 della L.24.11.1981 n. 689.
8. Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 5, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo del Sindaco o Assessore delegato.
9. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e dei compiti di gestione, la programmazione e le direttive contenute nel documento unico di programmazione, tenendo conto dell'assetto organizzativo delle direzioni, e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi loro affidati, potranno essere aggiornati da ulteriori atti contenenti integrazioni, modifiche parziali e totali dei programmi già stabiliti indicandone tempi e modalità.
10. Nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
11. In relazione alla complessità della struttura operativa interessata o alla natura delle funzioni da attribuire, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi o l'esercizio in forma coordinata di funzioni dirigenziali anche da parte di funzionari di qualifica inferiore, dotati di idonea professionalità.
12. Gli incarichi di dirigente hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente, con provvedimento motivato. Il provvedimento di revoca è assunto



secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme VIGENTI.

13. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

14. In caso d'inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi e degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.

15. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

ARTICOLO 42 - INCARICHI ESTERNI.

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

ARTICOLO 43 - ORGANIZZAZIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento comunale determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di impiegato comunale è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente pubblico nonché con ogni altro impiego privato e con l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, per casi determinati gli impiegati comunali possono assolvere ad incarichi puntuali su richiesta di enti e soggetti pubblici, previa autorizzazione della Giunta sempre che il loro espletamento risulti conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio.

ART. 44 - IL SEGRETARIO COMUNALE.

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.



3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali.
4. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
6. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
7. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco; nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi, è ad essi sovraordinato.
8. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario con Regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
9. Il Segretario Comunale svolge la funzione notarile nei contratti in cui l'Ente è parte.
10. Il segretario Comunale, al di là del richiamo verbale di competenza dei responsabili di servizio, ha il potere disciplinare che esercita nei termini e modi stabiliti dal regolamento.

ARTICOLO 45- GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Ai responsabili di servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
2. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i responsabili di servizio in particolare:
 - a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che rientrano nella loro competenza;
 - b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti
 - c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
 - d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Risorse ed obiettivi e dagli altri atti di programmazione approvati;
 - f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
2. Sono di competenza dei responsabili di servizio gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione, di ordinanza e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
3. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta e dal Consiglio, i responsabili di servizio nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità



stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

ARTICOLO 46 - AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E LICENZE DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili di servizio nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 47 - LE DETERMINAZIONI E I DECRETI

1. Gli atti dei dirigenti non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti"

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

4. Sono pubblicati all'Albo pretorio on line per quindici giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.

5. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.



ARTICOLO 48 - RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. Se il Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni - di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4 lettera d) dello stesso T.U. - sono attribuite con provvedimento motivato del Sindaco, di Posizione Organizzativa aventi profilo professionale D.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario di cui all'articolo 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, comma 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 o riservate dalle leggi speciali al Sindaco;
- k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.



ARTICOLO 49 - UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA.

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

ARTICOLO 50 - MESSI NOTIFICATORI

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al Prefetto.
2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Capo II

Ordinamento dei servizi

ARTICOLO 51 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.



8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

9. Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

10. Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

ARTICOLO 52 - FORME DI GESTIONE.

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni, l'art. 23-bis del D.L. 25.06.2008, n. 112 e successive modificazioni e il "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica" approvato con D.P.R. 07.09.2010, n. 168.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 50, comma 2.

3. Per la gestione degli impianti sportivi la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

4. Per l'affidamento di servizi non aventi rilevanza economica, saranno osservate le procedure della normativa sui contratti pubblici.

ARTICOLO 53 - GESTIONE IN ECONOMIA.

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 43.

ARTICOLO 54 - AZIENDE SPECIALI.

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a. il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso



aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b. il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto ed approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo Regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ARTICOLO 55 - ISTITUZIONI

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.



6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

ARTICOLO 56 - SOCIETÀ.

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

ART. 57 - TARIFFE DEI SERVIZI.

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

ART. 58 - GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

1. Il Comune, nel rispetto e in esecuzione delle disposizioni normative in materia di gestione associata, ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di Comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.



ARTICOLO 59 - CONVENZIONI - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con altri enti locali.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

ARTICOLO 60 - ACCORDI DI PROGRAMMA.

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.



TITOLO V

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I

Il procedimento amministrativo

ARTICOLO 61– PRINCIPI E FINI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

1. L'attività amministrativa persegue il fine statutario dell'interesse generale della comunità cittadina ed i fini determinati dalle leggi dello Stato e della Regione, dando attuazione ai principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure dei regolamenti comunali che disciplinano la materia in coerenza ai criteri, di cui al presente Capo.
2. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del migliore risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli ammessi nell'ordinamento o che non siano espressamente vietati dalle leggi e dallo statuto.
3. Salvo i casi, espressamente previsti dalla legge o da normative generali, di silenzio-assenso o di attività che non prevede atto di assenso comunque denominato, ogni procedimento avviato dal Comune si conclude con l'adozione di un provvedimento finale, adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto dal regolamento.
4. La motivazione dei provvedimenti amministrativi ad eccezione degli atti normativi e per quelli a contenuto generale che per propria natura devono corrispondere all'interesse generale, è obbligatoria e deve contenere le ragioni giuridiche e di fatto che hanno determinato la decisione.
5. Nei provvedimenti da notificare sono indicati il responsabile dell'atto, il termine entro il quale il procedimento si deve concludere e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ARTICOLO 62 - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a.all'informazione del contribuente (art. 5);
 - b. alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
 - c. alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 - d. alla remissione in termini (art. 9);
 - e. alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
 - f.all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).



Capo II

Pareri, Contratti e Deliberazioni

ARTICOLO 63– PARERI.

1. I provvedimenti, sia di organi collegiali che individuali, comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.
2. I pareri obbligatori di organi consultivi vengono acquisiti nei tempi e con le modalità di legge e negli stessi termini si procede dinanzi a inerzie amministrative.

ARTICOLO 64 - LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento, in coerenza con le norme legislative di principio e del disposto dei seguenti commi 2 e 3.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le Regioni che ne sono alla base.
3. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti.

ARTICOLO 65 - PUBBLICITÀ ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI.

1. Le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti degli organi individuali sono affissi all'albo informatico per quindici giorni consecutivi, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive nei termini di legge.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante.
4. Le determinazioni e gli atti degli organi individuali, le ordinanze sono immediatamente esecutive.

Capo III

Finanza, Contabilità e Controllo sulla Gestione.

ARTICOLO 66 - AUTONOMIA FINANZIARIA.

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione delle tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.



ARTICOLO 67 –DEMANIO E PATRIMONIO.

1. Il Responsabile dell'Area Finanziaria cura, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di contabilità, la tenuta di apposito inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco, diviso per categorie secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, carte e scritture relative al patrimonio e dalla sua amministrazione.
2. L'acquisto, la gestione e l'alienazione dei beni patrimoniali e demaniali avviene nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.
3. I beni patrimoniali disponibili del Comune sono, di regola, dati in locazione o in comodato.
4. L'ufficio tecnico comunale ne controlla lo stato di conservazione e relaziona annualmente alla Giunta.

ARTICOLO 68 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale di durata triennale.
3. Il bilancio è corredato altresì della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in materia distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano risorse ed obiettivi, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto finanziario, ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale di contabilità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ARTICOLO 69 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

1. Con il regolamento di contabilità ciascun Ente locale applica i principi contabili stabiliti dal T.U.267/2000, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

ARTICOLO 70 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.

La revisione economico finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.



Capo IV Controlli

ARTICOLO 71– I CONTROLLI.

1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.
3. Nell'ambito dell'autonomia normativa e organizzativa, il Comune disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

ARTICOLO 72– IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.



ARTICOLO 73 – IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI.

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

ARTICOLO 74 - MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI - COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dal D. Lgs. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione finanziario e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue:
 - a) Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
 - b) Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta comunale per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, scegliendolo tra: segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 165/01 e ai contratti collettivi di lavoro.
 - c) Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto perché provveda a nominare il commissario.
 - d) Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
 - e) Un volta adottato lo schema di bilancio, il commissario, nei successivi cinque giorni, invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
 - f) Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questi provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'accaduto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.



TITOLO VI ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 75 - AUTONOMIA NORMATIVA.

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.
2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla legge.

ARTICOLO 76- ORDINANZE.

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, l'Organo competente emette ordinanze di carattere ordinario con le quali si impongono ai soggetti interessati obblighi positivi o negativi da adempiere.
2. Le ordinanze a carattere generale devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili dagli amministrati.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario.
4. Il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce, emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

ARTICOLO 77 -REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti nelle materie ai Comuni demandate dalla legge e dal presente Statuto nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I Regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto nonché con la disciplina dell'unione europea recepita o comunque vigente nel territorio nazionale;
 - b) La loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva.
3. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
4. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti; **ove richiesto sono votati articolo per articolo** e, quindi, nel loro insieme;
5. Nella fase di formazione dei Regolamenti possono essere richiesti dei pareri alle Consulte comunali e consultati cittadini e varie forze sociali.
6. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione con cui sono stati approvati, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione. I regolamenti, dichiarati



urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio

7. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e accessibili a chiunque voglia consultarli.

ARTICOLO 78 – STATUTO COMUNALE.

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito della Costituzione e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i Regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Lo Statuto ed ogni norma integrativa o modificativa dello stesso sono deliberati con le procedure previste dal D. lgs n° 267/2000.

3. L'entrata in vigore di leggi nuove, in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni a essi conferite che rappresentano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

6. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

7. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini presso la Sede Comunale ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.



TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 79 - DISPOSIZIONE FINALE.

1. Il presente Statuto comunale sostituisce a tutti gli effetti di legge il precedente approvato.
2. Le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

**ALLEGATO A -**

Stemma descrizione: Lo stemma è quello che vedesi al sommo della porta della Chiesa di A.G.P. ossia Annunciata, sotto dello stesso leggasi: *respublicaaltavillensistemplum hoc Annunciatae* Virginia *iurispatronatusdicavitanno* MCCCCXXIII. È rappresentato da un gruppetto di tre monti, sui quali scendono tre fili di nocelle rosolate (avellane). Il gruppetto dei tre monti indica la postura del paese edificato sui colli Torone, Ripe e Foresta, i fili di nocelle indicano la flora dello stesso.

**ALLEGATO B -**

Gonfalone descrizione: Il gonfalone riporta lo stemma approvato dal consiglio su drappo partito di giallo e di verde che sono i colori civici dove lo giallo vuole indicare anche lo zolfo, la cui estrazione e lavorazione rimane l'attività industriale per Eccellenza dell'intera area, ed il verde quel complesso delle specie vegetali, spontanee, naturalizzate e largamente coltivate sull'intero territorio comunale.